

CIRCOLARE n. 103 del 7 luglio 2020

Prot. n. 730 GRG/bf

OGGETTO: Consegna a domicilio di *cocktail* alcolici: Circolare esplicativa dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 222999/RU

Su sollecitazione della Federazione, l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che la consegna a domicilio di bevande alcoliche anche non imbottigliate (*cocktails*) svolta da un pubblico esercizio non richiede alcun titolo autorizzatorio fiscale aggiuntivo rispetto alla licenza fiscale già rilasciata

Con Circolare esplicativa n. 222999/RU (allegato) diramata nella giornata di ieri, l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che gli esercizi già in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 29, comma 2, del Testo Unico Accise di cui al D.Lgs n. 504/1995, al fine dello svolgimento del servizio c.d. "*cocktail delivery*" non hanno la necessità di effettuare ulteriori adempimenti nei confronti della stessa Agencia.

La Federazione, nel pieno dell'emergenza Covid-19 – durante la quale la libertà d'impresa dei pubblici esercizi è stata, come noto, limitata, per lungo tempo, alla sola possibilità di fornire il servizio di consegna a domicilio – aveva inviato apposito quesito scritto all'Agencia sul tema in oggetto, atteso che, stando ad alcune segnalazioni e da documenti informativi diffusi sul *web*, alcune sedi locali della stessa avevano sostenuto che un pubblico esercizio interessato a fornire il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche "non imbottigliate" avrebbe dovuto eseguire una serie di adempimenti aggiuntivi, tra cui dotarsi della licenza di opificio o quello di applicare la disciplina di cui all'art. 30 del TUA.

Nella richiesta di chiarimento, la Federazione aveva fin da subito sostenuto che essendo i pubblici esercizi già sottoposti all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 29, comma 2 del TUA (cfr. circolari FIPE nn. 68 e 88 del 2019), per fornire il servizio sopra descritto non avrebbero dovuto effettuare ulteriori adempimenti nei confronti dell'Agencia delle Dogane e de Monopoli.


Con la Circolare in oggetto, l'Agencia conferma integralmente l'orientamento della Federazione, asserendo che con la consegna di bevande alcoliche a domicilio l'esercente "*continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento*" e che pertanto, sotto il profilo fiscale, "*il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all'Ufficio delle dogane [...] né a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate*".

Tutto ciò considerato, si invitano le Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione ai chiarimenti contenuti nell'atto di indirizzo in commento.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 88/2019 Circolare Fipe n. 68/2019 Circolare Fipe n. 61/2017		Denuncia fiscale; bevande alcoliche; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Delivery; Covid-19.